



DIREZIONE CENTRALE  
RISORSE UMANE

Ufficio pianificazione,  
norme e relazioni  
sindacali

### Classificazione di DCRU

Processo:	Normativo
Macroattività:	Analisi delle fonti normative
Attività:	Applicabilità leggi decreti e regolamenti
Tipologia:	Corrispondenza da e per Strutture Inail
Fascicolo:	2020
Sottofascicolo:	Decreto legge n 34 del 19/05/2020

Alle Strutture centrali e territoriali

**Oggetto:** Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". (c.d. d.l. Rilancio).

A seguito dell'emanazione del decreto in oggetto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 maggio 2020, sono state adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Covid-19, prorogando, tra l'altro, alcune disposizioni già previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia<sup>1</sup> e illustrate con nota DCRU 20 marzo 2020, prot. n. 4762.

In relazione a quanto sopra, facendo seguito alla richiamata nota DCRU, nonché alle relative istruzioni operative fornite con nota DCRU 23 aprile 2020, prot. n. 5828, si illustrano di seguito le novità introdotte dal decreto in oggetto.

### Congedi retribuiti al 50%

L'articolo 72 del decreto "Rilancio" nel riformulare l'articolo 23 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 stabilisce che a decorrere dal **5 marzo e sino al 31 luglio 2020**, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **30 giorni**, i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti, hanno diritto a fruire, "per i figli di età non superiore ai 12 anni" (sino al giorno, compreso, del compimento del dodicesimo anno di età), di un congedo retribuito al 50%.

Resta fermo che il predetto limite di età, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Si sottolinea che i **30 giorni** di congedo, da intendersi per nucleo familiare, sono fruibili durante il predetto arco temporale.

Pertanto, nell'ipotesi in cui un dipendente abbia già fruito, ad esempio, di 10 o 15 giorni di congedo previsti nel Decreto legge "Cura Italia", avrà a disposizione ulteriori 20 o 15 giorni da utilizzare entro il 31 luglio p.v.. Qualora, invece, il lavoratore a decorrere dal 5 marzo non abbia fruito del beneficio in parola, potrà godere entro il 31 luglio p.v. dei 30 giorni di congedo.

<sup>1</sup> convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27

## **Congedi senza corresponsione di indennità**

L'articolo 72, comma 1, lett. b), del decreto "Rilancio" nel modificare il comma 6, dell'art. 23<sup>2</sup>, del decreto-legge 17 marzo 2020, ha previsto che i **genitori con figli minori di anni 16**, oltre al congedo di cui al paragrafo precedente - previsto solo per i figli di età non superiore ai 12 anni- hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

## **Fruizione Permessi L. n. 104/92**

L'articolo 73 del decreto in oggetto nel modificare l'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, incrementa di ulteriori dodici giornate complessive, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito ex 33, co. 3, l. n.104/1992.

Nel rimandare alle dettagliate indicazioni già fornite con le citate note, si rammenta che tali giornate possono essere fruite anche in modalità oraria e che in presenza di più disabili da assistere è possibile cumulare le relative estensioni.

## **Misure per la tutela del periodo di sorveglianza attiva**

L'art. 74 del decreto in oggetto stabilisce che l'assenza di cui all'art. 26, comma 2, del d.l. "Cura Italia", già prevista sino al 30 aprile è prorogata al **31 luglio 2020**.

Per effetto della suddetta proroga, possono assentarsi dal servizio, sino alla predetta data, i dipendenti con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. n. 104/1992, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie.

In tali casi, l'assenza dal servizio sarà equiparata al ricovero ospedaliero e dovrà essere certificata dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di famiglia, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, e i cui riferimenti devono essere riportati nel medesimo certificato.<sup>3</sup>

## **Lavoro agile**

L'articolo 263 del decreto "Rilancio" richiamando l'articolo 87, co. 1, lett. a), del d.l. "Cura Italia", stabilisce che la modalità di "*lavoro agile*", utilizzata dalle pubbliche amministrazioni, dovrà adeguarsi alle esigenze della progressiva riapertura dei pubblici

---

<sup>2</sup> Il co. 6 art. 23 d.l. "Cura Italia" prevedeva la fruizione di un congedo senza corresponsione di indennità per i genitori con figli "di età compresa tra i 12 e i 16 anni".

<sup>3</sup> Art 26 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27

uffici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.

A tale riguardo si rinvia al contenuto del Protocollo di Accordo concernente le indicazioni per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza sanitaria del 15 maggio 2020.

Si ricorda, ad ogni buon fine, che i dipendenti interessati da smart working per emergenze dovranno procedere autonomamente a inserire le causali di cui alla nota del 23 aprile 2020, nell'ambito delle funzionalità del Self Service – Agenda/ le mie presenze.

◦ ◦  
◦

La presente nota viene portata a conoscenza di tutto il personale tramite la procedura "Pubblicazione atti" ai sensi della circolare n. 80/2008.

Il Direttore centrale  
Dr. Giuseppe Mazzetti